

In questo numero:

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 9 APRILE AD OGGI

09/04/2015	Per tutte le fatture elettroniche (alla P.A. e ai privati) numerazione obbligatoriamente separata da quella delle fatture cartacee (<i>roberto santori</i>)	17/04/2015	Esclusa la punibilità per i "peccati veniali" (<i>stefano lucidi</i>)
10/04/2015	Lo "scorrimento delle sedi": può ridere bene chi ride ultimo – QUESITO (<i>gustavo bacigalupo</i>)	20/04/2015	Incertezza normativa: il giudice tributario disapplica le sanzioni (ma non certo d'ufficio...) (<i>gianluca cicala</i>)
13/04/2015	Dichiarazioni di terzi: un'arma in più contro gli accertamenti del Fisco (<i>stefano civitareale</i>)	20/04/2015	Redditometro e indagini finanziarie: anche il 2014 in banca dati – QUESITO (<i>stefano civitareale</i>)
13/04/2015	Inps: nuove date per la pensione di anzianità e di vecchiaia (<i>giorgio bacigalupo</i>)	21/04/2015	Studi di settore anno 2015 modello WM04U farmacie (<i>franco lucidi</i>)
14/04/2015	Il medico, la farmacia e la ricetta elettronica – QUESITO (<i>stefano lucidi</i>)	21/04/2015	Split payment da gennaio o da febbraio 2015? La questione della asl di latina - QUESITO (<i>roberto santori</i>)
15/04/2015	Le note di credito per fatture elettroniche – QUESITO (<i>roberto santori</i>)	22/04/2015	Una decisione toscana con alcune luci e le solite ombre (<i>gustavo bacigalupo</i>)
15/04/2015	Il pagamento della TASI tra il locatore e il conduttore – QUESITO (<i>giorgio protetti</i>)	23/04/2015	Importante: la comunicazione al Fisco del depositario delle fatture elettroniche alla PA (<i>Studio Associato</i>)
16/04/2015	Ancora sul licenziamento per "calo di fatturato" – QUESITO (<i>rocco de carlo</i>)	23/04/2015	Sparisce dal nostro ordinamento il contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (<i>luisa santilli</i>)
16/04/2015	Adeguamento Istat per marzo 2015: "meno negativo" quello annuale e uguale al precedente, sempre in negativo, il biennale (<i>Studio Associato</i>)	24/04/2015	Il decentramento della sede: tipologie e competenze - QUESITO (<i>gustavo bacigalupo</i>)
17/04/2015	Un farmacista co-vincitore che è stato vittima di un "incaglio" finanziario – QUESITO (<i>valerio salimbeni</i>)		

2 - NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

3 - SCADENZE FINE APRILE E MAGGIO 2015

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 9 APRILE AD OGGI

09/04/2015 - Per tutte le fatture elettroniche (alla P.A. e ai privati) numerazione obbligatoriamente separata da quella delle fatture cartacee

L'intervenuto obbligo di emissione delle fatture nei confronti della P.A. in formato elettronico ha coinvolto, com'è ormai noto a tutti, anche le farmacie, alcune delle quali, peraltro, hanno dovuto affrontare sin dallo scorso anno – in qualche caso con l'aiuto del nostro Studio - questo problema dell'emissione di fatture elettroniche nei confronti soltanto di certi Enti locali o strutture pubbliche.

Sta di fatto però che dal 31 marzo scorso tutte le farmacie devono obbligatoriamente emettere nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni – inclusa la Asl per l'assistenza integrativa, la DPC, il *web care*, ecc. – *fatture soltanto in formato elettronico*, utilizzando uno dei sistemi proposti dalle varie organizzazioni o strutture (istituzionali o meno) come la Federfarma, mediante Promofarma, e/o da aziende produttrici di gestionali.

La farmacia però continua naturalmente a emettere le "tradizionali" fatture attive anche nei confronti dei

privati, che tuttavia possono essere anch'esse in formato elettronico (come diremo meglio tra un momento) ovvero continuare ad essere in formato cartaceo, e si può porre quindi nel concreto il duplice problema della numerazione delle due serie di fatture (elettroniche e cartacee) e della loro conservazione.

Ora, le fatture elettroniche sono soggette ineludibilmente alla conservazione c.d. "sostitutiva", cioè in forma anch'essa elettronica, e hanno evidentemente una loro numerazione autonoma - distinta perciò da quella delle eventuali fatture cartacee - e vanno annotate in uno specifico registro "sezionale" (delle fatture emesse) che riporta pertanto l'annotazione contabile soltanto dei documenti in formato elettronico.

Ma, come accennato, anche le fatture attive nei confronti di privati possono essere emesse e trasmesse ai clienti in formato elettronico ("xml"), e per ciò stesso vanno in tal caso anch'esse obbligatoriamente conservate in via "sostitutiva" e numerate seguendo lo stesso ordine progressivo delle fatture elettroniche nei confronti della P.A.

Le fatture cartacee (che la farmacia può continuare a emettere, s'intende, solo nei confronti di privati) sono invece soggette alla conservazione tradizionale - cioè

annotate sul registro IVA delle vendite, oltre che sull'eventuale libro giornale - e la loro numerazione, come è detto anche nel titolo, va in ogni caso *separata* da quella elettronica.

Quindi, esemplificando, se la farmacia ha emesso ad oggi *fatture cartacee* fino alla n. 20, alla prima *fattura elettronica* dovrà essere attribuito il n. 1, magari aggiungendo una "E" così da identificarla immediatamente come *elettronica*.

Le farmacie assistite potranno naturalmente rivolgersi, per qualsiasi chiarimento, ai nostri uffici.

(roberto santori)

10/04/2015 - Lo "scorrimento delle sedi": può ridere bene chi ride ultimo – QUESITO

Si può stabilire con una certa precisione quando avverrà l'interpello per i vincitori del concorso in Piemonte? Nel caso una delle primissime società rispondesse all'interpello e poi decidesse di non aprire, cosa succederebbe?

Sull'avvio dell'interpello piemontese non siamo in grado di fornire risposte "con una certa precisione", perché le criticità che insorgono quasi ogni giorno rendono precaria qualsiasi ipotesi sulla "tempistica".

Venendo al quesito vero e proprio, la risposta è semplice anche se ne abbiamo già parlato.

Chi risponde positivamente ed esaurientemente all'interpello, non per questo accetterà senz'altro la sede assegnata perché – come accadrà in parecchie circostanze – potrà far decorrere *inutilmente* il termine di quindici giorni, con la conseguente sua esclusione dalla graduatoria.

In tal caso, quella sede resterà inassegnata all'esito del *primo interpello*, per rientrare però nel *secondo*, unitamente – per "scorrimento delle sedi" – a un numero di sedi (di quelle originariamente messe a concorso) pari al numero dei vincitori che non abbiano risposto al primo e unitamente sia alle sedi "*non aperte entro 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione*" (così, ad esempio, il bando toscano) e sia a quelle eventualmente resesi disponibili a seguito dell'accettazione da parte di concorrenti titolari di farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria che abbiano accettato in forma individuale o associata la sede assegnata.

Per la verità, questo è esattamente il meccanismo che si ricava dal "bando unico", perciò da tutti i bandi, ma non certo dal comma 6 dell'art. 11 che infatti recita: "*A seguito dell'approvazione della graduatoria, ad ogni vincitore sarà assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria. Entro quindici giorni dall'assegnazione, i vincitori del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione. Dopo la scadenza del termine previsto per l'accettazione, le sedi non accettate sono offerte ad altrettanti candidati che*

seguono in graduatoria, secondo la procedura indicata nei periodi precedenti, fino all'esaurimento delle sedi messe a concorso o all'interpello di tutti i candidati in graduatoria". Per poi concludere così: "*Successivamente, la graduatoria, valida per due anni dalla data della sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, con le modalità indicate nei precedenti periodi del presente comma*".

Stando perciò alla legge, il *secondo interpello* – come l'eventuale terzo, quarto, ecc. – dovrebbe riguardare le sole sedi inassegnate perché "inaccettate" e, al più, quelle diventate assegnabili per effetto di mancate o carenti risposte al *primo*, ma non quelle "*eventualmente resesi vacanti a seguito ecc.*", alla cui assegnazione infatti la regione potrebbe/dovrebbe provvedere soltanto "*successivamente*".

Ma, non escludendo comunque proprio sotto tale profilo eventuali impugnative da parte dei concorrenti, possiamo dare al momento per assodato il diverso *iter* previsto nei bandi.

In sostanza, però, si tratta di un meccanismo – giusto o ingiusto che sia (risalente peraltro alla l. 389/99) – fondato appunto sullo "scorrimento delle sedi" che è cosa diversa dallo "scorrimento della graduatoria", e tuttavia è in virtù di quest'ultimo che si creerà una platea di "secondi interpellati" i quali a loro volta, grazie proprio allo "scorrimento delle sedi", potranno dunque trarne vantaggio anche cospicuo.

Insomma, come abbiamo già visto altre volte, può ridere bene chi... ride ultimo o penultimo, e ancor più se la cervelotica e inaccettabile posizione assunta dalla Toscana (escludere dal *primo interpello*, e quindi sottrarre ai "primi interpellati" tutte le sedi la cui istituzione sia stata oggetto di ricorsi al TAR ancora non decisi) dovesse raccogliere, come purtroppo c'è da temere, parecchi seguaci.

(gustavo bacigalupo)

13/04/2015 - Dichiarazioni di terzi: un'arma in più contro gli accertamenti del Fisco

Chi viene raggiunto da un accertamento fiscale e lo impugna in Commissione tributaria non può utilizzare testimonianze di terzi a suo favore per resistere alle pretese del Fisco, perché nel processo tributario la prova testimoniale non è ammessa (*art. 7, comma 4, D.Lgs. 546/1992*). Questa scelta legislativa è motivata essenzialmente dall'esigenza di evitare facili abusi in una materia così delicata come evidentemente è quella dell'accertamento e/o della riscossione delle imposte.

Si sta peraltro via via formando e anche consolidando un orientamento giurisprudenziale di legittimità (v. *da ultimo Cass. Sez. Trib. n. 4122 del 07/02/2015*) che attribuisce rilevanza alle *dichiarazioni rese da terzi in sede extra-processuale prodotte in giudizio dal contribuente*, anche se, valendo pur sempre il divieto di ammissione della prova testimoniale, dichiarazioni del

genere rivestono il valore di “*semplici elementi indiziari che possono concorrere a formare il convincimento del giudice, pur non essendo idonei a costituire da soli, il fondamento della decisione*” (Cass. Civ. Sez.V n. 4269 del 25/03/2002).

La Corte giunge a questa conclusione considerando anche che l'Amministrazione fiscale già fa uso di *dichiarazioni di terzi* nel corso delle attività istruttorie, producendone poi le risultanze in giudizio (sempre, beninteso, con il valore di semplici elementi indiziari); conseguentemente anche il contribuente deve essere posto nelle stesse condizioni, e questo – neanche a dirlo – per il fondamentale principio costituzionale del “giusto processo” (art. 111 Cost.) che deve garantire, per l'appunto, la parità delle armi processuali e l'effettività del diritto di difesa.

(stefano civitareale)

13/04/2015 - Inps: nuove date per la pensione di anzianità e di vecchiaia

Prorogati ulteriormente i termini per andare in pensione, sia di vecchiaia che anticipata.

Mentre oggi, per accedere alla pensione anticipata (quella di *anzianità*, per intenderci), sono necessari 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne, a decorrere dal 2016 si allunga di altri 4 mesi (per allungarsi ulteriormente dopo il 2018) il requisito “contributivo”, che sale infatti a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne, a prescindere dall'età anagrafica.

Invece, per quanto riguarda la pensione di *vecchiaia*, fermi gli ineludibili 20 anni di contribuzione, allo stato attuale sono necessari 66 anni e 3 mesi di età per gli uomini e 63 anni e 9 mesi per le donne, mentre sempre dal 2016 serviranno 66 anni e 7 mesi per gli uomini e 65 anni e 7 mesi per le donne.

Nonostante l'avvenuto parziale “ritorno” alle regole della legge Fornero, continua dunque ad allontanarsi sempre più l'età anagrafica necessaria per la maturazione della pensione di vecchiaia, creando un comprensibile malcontento tra i lavoratori anziani che si riflette del resto sul mercato occupazionale perché nei fatti inibisce e/o riduce consistentemente l'accesso a nuovi posti di lavoro.

(giorgio bacigalupo)

14/04/2015 - Il medico, la farmacia e la ricetta elettronica - QUESITO

Ho letto da una circolare dell'Associazione sindacale che è possibile ritirare ricette direttamente presso una farmacia se l'assistito autorizza il medico a consegnarle in busta chiusa appunto a quest'ultima.

Per le ricette telematiche l'assistito può dare autorizzazione per spedire la propria ricetta ad una farmacia?

Nella [Sediva News del 13.03.2015](#) (“Le ricette del medico si ritirano anche in farmacia?”) abbiamo anche dato conto della nota del Garante della Privacy del 14.11.2014, relativa alla possibilità per i medici di lasciare ai pazienti ricette e certificati presso le sale

d'attesa dei propri studi o presso le farmacie, una questione che coinvolge anche i profili deontologici posti dall'art. 15 del Vs. Codice che impedisce al farmacista qualsiasi forma di *accaparramento* (un termine peraltro dai confini tutt'altro che univoci) di prescrizioni mediche.

Questo problema naturalmente interessa anche la *ricetta elettronica*, che andrà ben presto a regime, la cui consegna presso la farmacia deve a maggior ragione rispettare le prescrizioni del Garante secondo cui, in particolare, le ricette “*ben possono essere ritirate anche da persone diverse dai diretti interessati, purchè in base a delega scritta da parte del paziente e mediante consegna degli stessi in busta chiusa*”.

Tanto per accennare brevemente, sul piano generale, alle modalità di emissione della *ricetta elettronica*, ricordiamo che qui il medico prescrive i farmaci al paziente mediante un sistema informatico che “memorizza” la ricetta presso un archivio centrale gestito dalla Sogei, lasciando contemporaneamente al paziente un *foglio* (non la classica “ricetta rossa”) che riepiloga la prescrizione e due codici a barre, il primo che identifica il paziente e il secondo la specialità medicinale.

Il paziente consegna questo *foglio* al farmacista che “legge” (con l'apposito lettore ottico) i codici a barre in modo che appaia sul terminale della farmacia la prescrizione che può essere spedita.

A questo punto, oggetto della consegna presso lo studio medico o presso la farmacia non è più dunque la “ricetta rossa”, ma questo *foglio* che deve però essere trattato con gli accorgimenti raccomandati proprio dal Garante e accennati nella ricordata Sediva News del 13/03/2015, di cui per comodità riportiamo questo stralcio: “*Al fine di scongiurare – ribadiamo – ogni sospetto di accaparramento e per tutelare al massimo grado il diritto di libera scelta della farmacia, può essere senz'altro opportuno adottare i seguenti comportamenti (suggeriti peraltro dall'Associazione di categoria in una sua recente circolare e sui quali concordiamo sicuramente): a) il medico può far pervenire la ricetta direttamente presso una determinata farmacia soltanto se sia espressamente delegato per iscritto dal proprio paziente; b) anche il titolare di farmacia o un suo collaboratore dovrà essere munito di una delega scritta da parte del paziente per il ritiro della ricetta; c) in attesa di essere consegnata al paziente, la farmacia dovrà conservare la ricetta in busta chiusa adottando tutte le misure di sicurezza necessarie alla protezione dei dati personali (come ad, esempio, la custodia sotto chiave); d) il paziente, a sua volta, dopo avere ricevuto la ricetta dal farmacista, se deciderà di spedirla in quella farmacia, aprirà la busta e la consegnerà al farmacista.*”

Come è evidente, quindi, tutte le misure e precauzioni che richiede un iter così articolato e naturalmente anche un pò macchinoso per rispettare la privacy e scongiurare quei sospetti suggeriscono certo di farvi ricorso in casi eccezionali e/o di comprovata necessità”.

Diverso è il caso della trasmissione via email del *foglio*

riepilogativo della prescrizione e recante i codici a barre direttamente alla farmacia, su incarico del paziente (se è proprio questo che si intende nel quesito quando si fa cenno all'autorizzazione alla spedizione presso la "farmacia di fiducia").

Qui però la vicenda si pone senz'altro in termini più complessi, soprattutto con riguardo al rispetto della *privacy*, tenuto conto della facile accessibilità alle email, e quindi diventa fondamentale che il *Garante* esprima un ulteriore parere, magari sollecitato dagli organi di categoria.

(stefano lucidi)

15/04/2015 - Le note di credito per fatture elettroniche – QUESITO

Come Associazione sindacale provinciale vi chiediamo qualche chiarimento su come vadano predisposte le note di credito per le fatture elettroniche emesse e già recepite dal sistema.

Le note di credito hanno esattamente la stessa natura contabile, fiscale e amministrativa delle fatture (la differenza, nota sicuramente a tutti, consiste nell'essere documenti che riducono parzialmente o totalmente fatture precedentemente emesse) e pertanto seguono la stessa procedura tecnologico-informatica.

Più o meno tutti i programmi gestionali delle farmacie dovrebbero permettere l'emissione delle note di credito nel richiesto formato *xml*, e a questo punto non resta che seguire il medesimo iter previsto per le fatture elettroniche.

Anche i siti delle varie regioni che consentono l'emissione delle fatture per le forniture di assistenza integrativa, DPC, web care, ecc. dovrebbero prevedere la possibilità di emettere note di credito elettroniche e, laddove questo non fosse possibile, è sempre facoltà del farmacista emettere il documento con il proprio gestionale, per poi seguire la solita procedura consistente nell'apposizione della firma digitale e nell'inserimento del documento nel Sistema di Interscambio della Pubblica Amministrazione.

(roberto santori)

15/04/2015 - Il pagamento della TASI tra il locatore e il conduttore - QUESITO

Ho pagato la quota della TASI dovuta dal conduttore dell'immobile di mia proprietà, che invece non ha provveduto a effettuare il versamento di propria competenza.

Che fare?

Nessun problema.

La TASI è stata assolta per intero, per cui sarà sufficiente comunicare al Comune con una lettera raccomandata l'intervenuto pagamento dell'intera tassa da parte del proprietario.

Quest'ultimo, in ogni caso, potrà ripetere dal conduttore la somma a suo carico a quel titolo, anche se solitamente si tratta di importi di poche decine di euro.

(giorgio proietti)

16/04/2015 - Ancora sul licenziamento per "calo di fatturato" – QUESITO

Con riferimento alla vostra news sull'argomento, certamente il criterio suggerito, a parità di altre condizioni, è quello che meglio tutela il datore di lavoro dal rischio di contestazione.

Ma se il peggiore dei collaboratori in termini di produttività, efficienza, partecipazione attiva ai giochi di squadra della farmacia, fosse il più anziano per età e anni di servizio ?

Come ci si può difendere dal rischio di licenziamento illegittimo ?

La vicenda che Lei descrive (e non ci pare sia una semplice ipotesi...) rientra in realtà nel *cd.* licenziamento per giustificato motivo soggettivo, di cui costituisce caso tipico proprio lo scarso rendimento, tale da essere configurabile come una palese violazione degli obblighi di diligenza del lavoratore, per ciò stesso riferibile e imputabile in via esclusiva a quest'ultimo.

Si tenga tuttavia conto in proposito che la Suprema Corte ha affermato che il famoso "scarso rendimento" non sempre legittima di per sé il licenziamento, perché il datore di lavoro ha comunque sempre l'onere di dimostrare che le mancate o carenti prestazioni lavorative sono appunto riconducibili soltanto al lavoratore e non, ad esempio, (anche) a una inefficienza organizzativa dell'impresa o ad altri fattori indipendenti (in tutto o in parte) dal lavoratore stesso.

Nel Suo caso, per legittimare il licenziamento, Lei dovrebbe provare, in particolare, la sproporzione di rendimento tra l'anziano collaboratore e gli altri dipendenti e questo potrebbe non essere complicato se, poniamo, degli addetti al solo "banco" - quindi a parità di condizione - l'uno effettua dieci scontrini in un giorno e gli altri superano le cento battiture.

La Cassazione, in particolare, nella sentenza 24361/2010 ha stabilito che "E' legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento qualora sia risultato provato, sulla scorta della valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, un'evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente ed a lui imputabile in conseguenza dell'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, avuto riguardo al confronto dei risultanti dati globali riferito ad una media di attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione. L'atteggiamento negligente del lavoratore, protratto nel tempo e non modificato a seguito dei richiami dei superiori, il quale violi in modo incontestato la clausola di rendimento relativa all'attività lavorativa espletata, rende legittimo il licenziamento per scarso rendimento, nonostante la qualità di rendimento e capacità professionale dimostrate in precedenza".

Bisogna però anche aggiungere (come del resto è intuitivo) che non è certo agevole dimostrare, concretamente e/o nell'eventuale giudizio, lo "scarso rendimento" di un collaboratore, e dunque – disponendo tutto sommato di scarse informazioni circa lo svolgimento dell'attività lavorativa del collaboratore in questione – possiamo suggerirLe, per poter meglio difendere anche in giudizio un licenziamento eventualmente irrogato proprio per "scarso rendimento", di procedere tempestivamente e previamente con contestazioni di natura disciplinare via via che il lavoratore non adempia diligentemente ai suoi doveri. Lei potrebbe quindi in tal modo sanzionare il collaboratore con provvedimenti "conservativi", adeguati tuttavia a sfociare infine nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

(rocco de carlo)

16/04/2015 - Adeguamento Istat per MARZO 2015: "meno negativo" quello annuale e uguale al precedente, sempre in negativo, il biennale

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a marzo 2015, sempre negativo, ma pari "soltanto" a -0,15% (contro il -0,30% di febbraio).

E' invece fermo, sempre in negativo, al -0,07% quello biennale.

Quindi, ancora una volta restano *invariati* sia i canoni di locazione su base *annua* che quelli in ragione *biennale*.

(Studio Associato)

17/04/2015 - Un farmacista co-vincitore che è stato vittima di un "incaglio" finanziario – QUESITO

Vorrei un Vostro parere su un grosso problema che ho a causa di una truffa da me subita circa 3 anni fa; questa truffa mi porta oggi ad avere un conto corrente con un "incaglio" (ci sono 45.000 euro di rate non pagate relative a un finanziamento da 200.000 euro intestato a mio nome).

La mia domanda è la seguente: esiste il pericolo che a causa di questo "incaglio" venga negata alla società, che dovrò formare con gli altri associati vincitori del concorso, la possibilità di aprire un conto corrente societario?

Il mancato pagamento di alcune rate relative ad un finanziamento, ancorché riferibile ad una "truffa" da Lei subita, ha verosimilmente comportato l'iscrizione della Sua posizione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Il che potrebbe astrattamente costituire una complicazione anche per la mera apertura di un conto corrente bancario, dato che l'Istituto di credito, oltre ad acquisire la documentazione relativa alla società costituita tra voi, interrogherà proprio la Centrale Rischi, con la conseguenza che Lei risulterà (a torto o a ragione) un "cattivo pagatore".

E in tal caso, una banca eccessivamente rigorosa potrebbe persino ostacolare l'apertura di un semplice cc, anche se questa è un'evenienza che ci pare più che altro teorica, e invece il Suo "incaglio" può in realtà costituire un problema soprattutto nell'ipotesi in cui la società

avesse necessità, in prosieguo di tempo, di ricorrere a un finanziamento o a un affidamento di cc, perché in questa eventualità gli istituti tendono a richiedere a favore della società e nel loro interesse la fidejussione "a prima chiamata" di tutti i soci.

Si tratta nel concreto di parlare con la banca, spiegando le modalità della "truffa" da Lei subita e rammentando (anche se è un aspetto ben noto agli istituti finanziari) che comunque gli altri soci, ove si tratti di una snc, rispondono pur sempre solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali e quindi le garanzie sarebbero in ogni caso assicurate da costoro.

Certo, conoscendo le banche, è possibile che nessuno voglia assumersi responsabilità del genere, a meno che gli altri soci non figurino in termini non equivoci come possessori di alti redditi e/o situazioni patrimoniali particolarmente robuste e perciò facilmente "aggredibili" in caso di necessità.

(valerio salimbeni)

17/04/2015 - Esclusa la punibilità per i "peccati veniali"

E' stata introdotta una nuova causa di *non punibilità* per i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, quando il giudice accerti la particolare *tenuità* del fatto e un *comportamento non abituale* del reo.

Sono comunque esclusi i delitti compiuti per motivi abietti o futili, per crudeltà anche in danno di animali, sevizie, o in caso di morte o lesioni gravissime.

Vi rientrano perciò molti reati, come quelli *societari* (falso in bilancio), quelli *fallimentari* (ad esclusione della bancarotta fraudolenta), quelli *fiscali* (come nel caso di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute e di IVA, indebita compensazione di crediti d'imposta, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte), quelli *contro il patrimonio* (compresa la truffa anche nei confronti dello Stato), e quelli *contro la persona*.

Il legislatore ha scelto in sostanza di mitigare il principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale in presenza di vicende di scarso disvalore sociale o di modesto "allarme sociale".

(stefano lucidi)

20/04/2015 - Incertezza normativa: il giudice tributario disapplica le sanzioni (ma non certo d'ufficio...)

La norma tributaria, si sa, non è sempre di facile interpretazione.

Per questo motivo nel nostro ordinamento esiste un principio, recepito anche *nello Statuto dei Diritti del Contribuente*, per il quale in caso di *obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma* le sanzioni non sono applicabili.

Per il processo tributario ritroviamo lo stesso principio *nell'art. 8 del D. Lgs. 546/92* che consente per l'appunto al giudice di dichiarare non applicabili le sanzioni al ricorrere di quelle condizioni.

Tuttavia, e qui veniamo al punto, tale pronuncia non può

essere resa *d'ufficio* dal giudice dato che fa carico al contribuente l'onere di dimostrare che della disposizione di legge applicabile al caso dedotto in giudizio non si riesce a dare, con tutti gli sforzi possibili, una lettura sufficientemente chiara.

Infatti, la Suprema Corte ha chiarito che *“il potere delle commissioni tributarie di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme, cui la violazione si riferisce, sussiste quando la disciplina normativa da applicare si articola in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l'equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione; l'onere di allegare la ricorrenza di siffatti elementi, se esistenti, grava sul contribuente, sicché va escluso che il giudice tributario di merito decida d'ufficio l'applicabilità dell'esimente”* (Cass. Civ. Sez. V. n. 4031 del 14/03/2012 confermata anche da ultimo da Cass. Civ. Sez. VI, n. 7067 del 08/04/2015).

(gianluca cicala)

20/04/2015 - Redditometro e indagini finanziarie: anche il 2014 in banca dati - QUESITO

Nelle famose banche dati del Fisco rientrano per il redditemetro anche gli elementi del 2014?

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 18.269 del 10 febbraio scorso dispone proprio che, entro il prossimo 29 maggio, dovranno essere comunicati all'archivio dei rapporti finanziari anche i dati dell'anno 2014.

Le informazioni inviate dalle banche e dagli altri istituti finanziari verranno utilizzate sia per gli accertamenti sui redditi d'impresa e/o di lavoro autonomo, sia per quelli sul reddito complessivo delle persone fisiche effettuati con il metodo “redditemetrico”.

I primi verranno condotti confrontando i volumi d'affari dichiarati con le risultanze dei conti correnti bancari e degli altri rapporti finanziari detenuti dai soggetti accertati.

Per i secondi, invece, come previsto dal D.M. 24/12/2012 e dalla circolare 24/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate, il Fisco ricostruirà per questa via la quota di risparmio formatasi nell'anno sottoposto a verifica quale differenza tra i saldi finali e quelli iniziali dei c/c bancari e/o postali e/o degli altri rapporti finanziari detenuti dal contribuente assoggettato a controllo.

Tale quota di risparmio, infatti, costituisce, al pari delle altre voci del redditemetro, un indice di capacità contributiva per il quale il Fisco si aspetta le opportune giustificazioni, qualora naturalmente il dato confliggesse in termini significativi con quanto esposto nella dichiarazione dei redditi relativa allo stesso anno.

(stefano civitareale)

21/04/2015 - Studi di settore anno 2015 modello WM04U farmacie

Anche quest'anno nello studio di settore pertinente all'anno 2014 dovrà essere indicato il numero delle

specialità dispensate dietro presentazione della ricetta unificata SSN, con esclusione pertanto della distribuzione per conto, e più precisamente:

	Prezzo al pubblico fino a € 6,00	da € 6,01 a € 12,00	da € 12,01 a € 22,50	da € 22,51 a € 51,65	oltre € 51,65
n. confezioni dispensate					
di cui equivalenti					

Inoltre va riportato l'importo totale delle specialità medicinali dispensate in regime di SSN, mettendo in evidenza quello dei medicinali equivalenti, evidentemente anch'esso incluso nell'ammontare complessivo.

Questo lavoro va concordato con gli uffici di tariffazione.

In sede di dichiarazione dei redditi, infine, è necessario riportare questi elementi.

(franco lucidi)

21/04/2015 - Split payment da gennaio o da febbraio 2015? La questione della asl di latina - QUESITO

Federfarma Lazio di comune accordo con la Regione in data 30.01.2015 ha reso noto a tutte le farmacie ubicate nel territorio laziale di continuare a compilare la DCR senza la scissione dei pagamenti anche per le competenze del mese di gennaio 2015, nonostante la disposizione dello split payment sia entrata in vigore il 01.01.2015.

La Regione in data 13.03.2015 e l'ASL di Latina in data 16.03.2015 modificano il loro orientamento chiedendo anche per le competenze di gennaio 2015 la fatturazione con l'applicazione dello split payment, a questo punto in forma retroattiva, tenendo conto che le DCR e le fatture per questo mese sono state già emesse i primi giorni di febbraio.

Ad avviso della scrivente Associazione Titolari di Farmacie risulta complicato, se non impossibile, porre in essere quanto richiesto, avendo esaminato anche la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 09.02.2015 con la quale vengono sanati tutti gli errori di fatturazione precedentemente commessi.

Si richiede un vostro autorevole parere in merito.

La Legge di stabilità 2015, art. 1 comma 632, introduce il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. *split payment*) in maniera molto chiara e inequivocabile e precisamente a partire dalle operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto sia esigibile dal 1 gennaio 2015.

Tutta l'incertezza in realtà è nata perché per l'intero mese di gennaio 2015 e per i primi giorni di febbraio il sito della Regione Lazio (*web care*) ha compilato le fatture per il rimborso dell'assistenza integrativa in modalità tradizionale e quindi con l'Iva aggiunta all'imponibile.

Solo dopo l'intervento della *software house* di fiducia della Regione, avvenuto nella seconda metà di febbraio,

il sito ha iniziato ad emettere le *fatture* correttamente con la scissione dei pagamenti. La circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015 dell'Agencia delle Entrate ha in un certo qual modo "ratificato" l'operato del sito regionale "depenalizzando" gli errori commessi fino al 9 febbraio stesso e di fatto le ASL, comprese quelle romane, si sono adeguate alla realtà.

È anche vero, però, che in linea di diritto la richiesta della ASL di Latina sembra lecita perché "supportata" da una norma entrata in vigore il 1 gennaio 2015.

E sarebbe altrettanto lecita la richiesta dell'applicazione dello *split payment* anche per le *fatture* emesse i primi giorni di gennaio, riferite alle forniture di dicembre 2014. Diventa però una questione di buon senso, perché potrebbero insorgere complicazioni per coloro che rinunciano al meccanismo dell'esigibilità differita: l'Iva del mese di gennaio di tutte le farmacie mensili è già stata liquidata ed eventualmente versata, ove a debito, e altrettanto è avvenuto per l'Iva del mese di febbraio, limitatamente in quest'ultimo caso ai soggetti che non si avvalgono del differimento Iva di un mese previsto per coloro che hanno la contabilità presso terzi.

Infatti, qualora si decidesse di seguire le richieste della ASL di Latina, per tali soggetti i versamenti effettuati sarebbero eccedenti l'imposta realmente dovuta.

Il nostro orientamento è pertanto favorevole ad applicare lo *split payment* con decorrenza dalle forniture di febbraio *fatturate* a inizio marzo, sempreché – beninteso – *fatturate*, perché diversamente, come noto, lo *split payment* non si applica.

(roberto santori)

22/04/2015 - Una decisione toscana con alcune luci e le solite ombre

Vogliamo dar conto rapidamente della recentissima sentenza del [TAR Toscana n. 630 del 20/4/2015](#), anche se è difficile commentarla in poche battute, specie per l'incomprensibilità di alcune affermazioni del tutto contraddittorie con i principi da cui pure prendono o vorrebbero prendere le mosse. Ma chi ha interesse potrà consultarne il testo per intero.

In sintesi, vi si legge che: a) spetta ai comuni qualsiasi attribuzione in tema di istituzione e pianificazione territoriale delle farmacie (vecchie e nuove) e perciò in materia di revisione, sia straordinaria che ordinaria, della p.o.; b) e questo anche quando all'interno del provvedimento si disponga il "decentramento" di una o più sedi; c) alle regioni, nell'organizzazione sul territorio del servizio farmaceutico, spetta oggi (soltanto?) l'istituzione di farmacie in soprannumero nei porti, aeroporti, ecc..

Siamo perfettamente d'accordo su tutte e tre le affermazioni, ma è curioso che il TAR richiami al riguardo la sentenza della Corte Cost. n. 255/2013 che ha invece individuato in materia di p.o. – in assoluta discordanza con le notazioni del TAR – quel famoso "duplice livello di governo" (regioni e comuni) che abbiamo fermamente criticato nelle Sediva news fino alla noia.

Quanto alle "macro aree", ognuna con due o più farmacie, individuate dal Comune di Lucca in sostituzione delle "sedi farmaceutiche", e contestate dal ricorrente (il provvedimento di revisione aveva disposto il decentramento di due sedi, anzi di due farmacie, più o meno in due "macro aree"), il TAR, respingendo il ricorso, oppone semplicemente delle sciocchezze, ribadendo in particolare un assunto già ampiamente giustiziato dal CdS - ma considerandolo testualmente l'"*orientamento giurisprudenziale ormai assolutamente prevalente*" (sic!) - quello cioè secondo il quale il dl Crescitalia avrebbe comportato "*la sostituzione della nuova definizione di "zona territoriale" alla categoria di "sede", in precedenza (?) prevista dalla normativa*".

Proprio l'esatto contrario delle conclusioni raggiunte dal Supremo Consesso e ormai ampiamente consolidate.

I giudici toscani, insomma, continuano bellamente e disinvoltamente - nonostante le ripetute smentite del CdS - a resuscitare le sedi "promiscue" soppresse dalla l. 475/68!

Il vero è che il TAR fiorentino è troppo un "sodale" della regione Toscana e quindi anche del suo dirigente principe in materia, il quale in pratica – qualcuno lo ricorderà - ispirò a suo tempo la nota ministeriale del 21/3/2012 rimasta però lettera morta (anche sul punto dell'asserita soppressione della "sede farmaceutica") perché sostanzialmente non recepita dalla legge di conversione del dl Crescitalia.

E' dunque una sentenza con dei *più* e qualche *meno*, come capita sempre più frequentemente di rilevare nelle decisioni dei giudici amministrativi, soprattutto di primo grado.

(gustavo bacigalupo)

23/04/2015 - Importante: la comunicazione al Fisco del depositario delle fatture elettroniche alla PA

La fatturazione elettronica alla PA – di cui abbiamo già parlato nella Sediva news del 9/4/2014 (v. sopra) - comporta l'obbligo di rispettare ulteriori adempimenti di carattere formale, come la loro *conservazione in via sostitutiva* (cioè anch'essa con modalità elettroniche) e la comunicazione al Fisco del soggetto giuridico incaricato della conservazione stessa.

Ora, le strutture di cui le farmacie si sono avvalse per l'emissione della fattura elettronica (Promofarma, produttori dei gestionali ecc.) dovrebbero aver consegnato un documento nel quale figurino appunto il soggetto presso cui sono conservati in via sostitutiva i documenti formati elettronicamente, i cui estremi devono pertanto essere comunicati all'Agencia delle Entrate sempre con modalità telematiche.

Perciò, ove tali strutture non vi abbiano provveduto direttamente, sarà la farmacia a dover effettuare questa comunicazione per il tramite del loro commercialista di riferimento, e quindi, laddove questa operazione non sia stata effettuata, è necessario evidentemente affrettarsi perché la scadenza del termine è quella del **30 aprile 2015** (30 giorni successivi alla scadenza del termine del 31 marzo 2015, data dalla quale è obbligatoria

l'emissione della fattura elettronica alla PA).
Per qualsiasi chiarimento, le farmacie potranno naturalmente rivolgersi allo Studio.

(Studio Associato)

23/04/2015 - Sparisce dal nostro ordinamento il contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro

Tra i decreti attuativi della legge quadro meglio conosciuta come "jobs act" ci sarà anche quello che riscrive le norme del Codice Civile (artt. 2549 e segg.) in materia di associazione in partecipazione.

Come noto, tale contratto prevede, semplificando, che l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili o alle perdite della sua impresa, o di uno o più affari, in corrispettivo di un apporto che può essere rappresentato da capitale e/o lavoro.

La riforma del Governo Renzi consentirà il solo apporto di capitale eliminando espressamente la facoltà dell'apporto di lavoro, abrogando così un istituto che è stato applicato per innumerevoli anni anche da parecchi titolari di farmacia in forma individuale per incentivare il lavoro dei collaboratori più meritevoli, anche sulla base del principio "più lavori e più guadagni".

La "ratio" della norma risiede notoriamente nel tentativo di metter fine a tutti quei rapporti in grado astrattamente di mascherare un rapporto di lavoro subordinato; il che è senz'altro condivisibile, ma sarebbe stato probabilmente ragionevole mantenere in vita il rapporto quando l'associato sia un professionista iscritto in Albo, come del resto sopravvive con i professionisti (e non solo) la figura della *collaborazione coordinata e continuativa*.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (di prossima emanazione) non si potranno perciò stipulare nuovi contratti, mentre quelli vigenti proseguiranno fino alla loro naturale scadenza.

Ove si ravvisi pertanto la necessità di impostare un rapporto associativo con un collaboratore farmacista può essere il caso di provvedervi immediatamente contemplando magari nel contratto una congrua durata, senza tuttavia dimenticare le insidie che esso può contenere.

(luisa santilli)

24/04/2015 - Il decentramento della sede: tipologie e competenze - QUESITO

Procedendo alla revisione ordinaria della pianta organica, la prima dopo quella straordinaria, il Comune vuole accettare la mia richiesta di decentrare la farmacia perché nella zona attuale il bacino di utenza non supera 500 persone, ed ha chiesto il parere dell'ASL e dell'Ordine che è stato favorevole.

Il Comune ha però il dubbio se: a) deve autorizzare il decentramento prima ancora della revisione; b) se deve invece disporlo solo con il provvedimento di revisione; c) oppure, se, visto l'art. 5 della l. 362/91, il decentramento compete in realtà soltanto alla Regione.

L'orientamento del Sindaco è per quest'ultima soluzione e vorrebbe perciò rimettere all'Amministrazione regionale tutta la revisione.

Considerato comunque che sono l'unico titolare interessato al decentramento, posso sperare che la mia richiesta sia accolta?

A meno di macroscopici errori rilevabili nella proposta del Comune (se quest'ultimo, come sembra, demanderà alla Regione l'adozione dell'intero provvedimento di revisione ordinaria), la Giunta Regionale – tenuto conto evidentemente anche del parere favorevole sia della Asl che dell'Ordine dei farmacisti – dovrebbe dare senz'altro corso alla Sua richiesta e alla conforme proposta comunale, approvando quindi sia la collocazione sul territorio di una nuova sede, come la sua copertura per trasferimento della circoscrizione di cui Lei è titolare e attualmente ubicata in altra zona.

Intanto, per comodità di chi legge, riportiamo il testo integrale dell'art. 5 della l. 362/91, citato anche nel quesito, e intitolato "*Decentramento delle farmacie*".

Comma 1 "*Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il comune e l'unità sanitaria locale competente per territorio, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune o dell'area metropolitana di cui all'art. 17 della l. 8/6/90, n. 142, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, provvedono alla nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche.*

Comma 2 "*Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentiti il comune, l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, su domanda del titolare della farmacia, il trasferimento della farmacia, nell'ambito del comune o dell'area metropolitana, in una zona di nuovo insediamento abitativo, tenuto conto delle esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi dell'art. 1 della l. 2/4/68, n. 475, come modificato dall'art. 1 della presente legge.*"

Nel Suo caso specifico, si tratterebbe di un "decentramento" derivante originariamente da una domanda del titolare di farmacia - l'ipotesi prevista nel comma 2 sopra riportato, che, guardando al testo, pare possa essere attuata anche indipendentemente e all'esterno di un procedimento e/o provvedimento di revisione ordinaria della p.o. - ma convertito cammin facendo in "decentramento" d'ufficio, che è regolato nel comma 1 e che certamente può essere disposto, come vi è detto, soltanto "*in sede di revisione della pianta organica*".

Peraltro, almeno secondo il Consiglio di Stato (sent. n. 5857 del 22/8/2013), tali due modalità tipiche di "decentramento" andrebbero entrambe percorse proprio nell'ambito della revisione e, per corroborare l'assunto (che non ci sentiamo di condividere appieno perché non tiene in nessun conto, svuotandolo anzi di qualunque significato, il diverso dettato letterale dei due commi

dell'art. 5), giunge ad affermare che questa distinzione tra le due figure “*non ha senso di esistere, potendosi invece ascrivere ad una imprecisione del legislatore nazionale*” (sic!).

Quindi, come si vede, i fatti stanno sicuramente evolvendo a Suo favore in termini ritenuti dal CdS giuridicamente corretti e per ciò stesso dovrebbero concludersi per Lei del tutto positivamente.

Resterebbe a questo punto da risolvere, perlomeno sul piano dei principi, il problema di quale sia in casi come questo l'amministrazione competente all'adozione del provvedimento di revisione ordinaria, anche e soprattutto quando al suo interno venga disposto appunto il “decentramento” di una sede.

Si consideri al riguardo che la Corte Costituzionale (con la sent. 255/2013, ricordata anche due giorni fa) ha individuato proprio nell'art. 5 - oltre all'art. 1bis della l. 475/68, sulla istituibilità da parte della Regione di farmacie sovranumerarie nei porti, aeroporti, ecc. - un sostegno persino decisivo alla tesi del “doppio livello di governo” configurabile secondo la Consulta in tema di revisione (straordinaria e ordinaria) della p.o.

Almeno per la Corte, pertanto, il “decentramento” sarebbe tuttora ascrivibile all'esclusiva competenza regionale.

Personalmente non condividiamo - come abbiamo tentato di illustrare più volte - questo “doppio binario” (Regione e Comune) di attribuzioni in materia di pianta organica, ma non siamo certi neppure che all'art. 11 del dl. Cresci Italia sia sopravvissuta la competenza regionale prevista nell'art. 5 della l. 362/91.

È una questione del resto che riguarda anche altri provvedimenti, perché l'art. 11 ha devoluto ai comuni qualsiasi attribuzione procedimentale e provvedimentale riguardante la distribuzione e la collocazione territoriale delle farmacie, nonostante l'avviso contrario appena ricordato della Corte, cui per il momento ha comunque mostrato di aderire soltanto il Tar Puglia, ma non ad esempio il TAR Toscana (v. sopra Sediva news del 22/04/2015), né soprattutto il Consiglio di Stato che parrebbe anzi aver ribadito, anche dopo la sentenza della Corte (pur senza mai citarla), il convincimento originario circa la concentrazione nei comuni di tutte le potestà amministrative in tema di piante organiche.

Prima ancora è però necessario identificare e caratterizzare un plausibile *criterio di riparto* delle competenze tra Comuni e Regioni e/o altre amministrazioni (ma in un rapporto tra loro di assoluta equiordinazione), tenendo ben presente: a) che l'art. 11 devolve al Comune ogni potere provvedimentale *soltanto* con riguardo all'*istituzione* e alla *distribuzione territoriale* di farmacie in applicazione del *criterio demografico*; b) e che tuttavia è lo stesso art. 11 ad attribuire invece alla Regione il potere di istituire, ricorrendone i presupposti, farmacie in soprannumero - cioè “*in aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio*” della popolazione - “*nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, ecc.*”.

Se dunque è *solo* il Comune a *dover/poter* (senza cioè margini di discrezionalità, se non minimi quando i “resti” siano superiori a 1650 abitanti) “*individuare*” i nuovi esercizi con il *criterio demografico* e a collocarli (“*identificandone le zone*”) discrezionalmente sul territorio, è però *solo* la Regione a *poter* (sempre discrezionalmente) istituire le farmacie *soprannumerarie* da aprire ineludibilmente in quelle specifiche aree indicate nel nuovo art. 1bis della l. 475/68.

Ci pare pertanto di poterne trarre, almeno in prima battuta, la conclusione che - quando disposizioni previgenti al dl. Crescitalia, e che si ritenga a questo sopravvissute, attribuiscano alla Regione e/o ad altre amministrazioni l'adozione di provvedimenti *non* riguardanti l'*istituzione* e/o la *distribuzione* sul territorio di farmacie “*numerarie*” - tali competenze debbano considerarsi ancor oggi sussistenti.

Secondo questo *criterio di riparto*, quindi, mentre l'istituzione di farmacie in soprannumero con il ricorso al *criterio topografico* di cui all'art. 104 TU.San. dovrebbe tuttora competere alla Regione, invece il *decentramento* di una sede - inerendo alla nuova dislocazione territoriale di una farmacia “*numeraria*” - dovrebbe spettare oggi al Comune, tanto più se teniamo conto che anche il “*decentramento*” *a domanda*, al pari di quello *d'ufficio*, va disposto (ad avviso del CdS, come sopra ricordato) nell'ambito del provvedimento di revisione, che è di competenza comunale.

Se d'altra parte è il Comune che “*identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine, ecc.*”, non può essere ragionevolmente che il Comune a poter/dover valutare anche se “*risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione ecc.*” di cui al primo comma dell'art. 5, ovvero le “*esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione ecc.*” indicate nel secondo comma dello stesso articolo.

Dubbi naturalmente sono ancora leciti, perché se non altro sul delicato argomento manca tuttora una decisione del Consiglio di Stato (i Tar che se ne sono occupati, compreso quello toscano come ricordato, hanno comunque mostrato di propendere per la competenza comunale anche sul “*decentramento*”), che, se seguirà l'idea della Corte, affermerà certamente la competenza regionale, ma se prenderà invece le distanze dal “*doppio livello di governo*” (come crediamo debba risolversi l'ormai inquietante questione) anche il Supremo Consesso finirà per concludere a favore dei comuni.

Per quanto riguarda la Sua vicenda, in ogni caso, questo dovrebbe essere un problema nei fatti già risolto dato che - come il quesito riferisce - il Comune starebbe rimettendo l'adozione dell'intero provvedimento di revisione, impacchettato per Lei nel modo migliore, direttamente alla Regione, ritenendo così (peraltro comprensibilmente) di doversi attenere al disposto letterale dell'art. 5 della l. 362/91.

(gustavo bacigalupo)

2 – **NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)**

➤ **Luci e ombre in una sentenza fiorentina**

TAR Toscana – Sent. 20/4/2015 n. 868

V. sopra Sediva news 22/04/2015

➤ **Il giudice tributario può disapplicare le sanzioni amministrative solo su istanza di parte**

Corte di Cassazione – Sez. Civile – ord. 08/04/2015, n. 7067

Per l'approfondimento di questa decisione v. sopra Sediva News del 20/04/2015.

➤ **Il valore della donazione modale in sede di riunione fittizia**

Corte di Cassazione – Sez. Civile – sent. 07/04/2015, n. 6925

È una decisione che può interessare anche parecchie farmacie, quando siano cedute per donazione gravata però da un onere modale costituito a carico del donatario e a favore generalmente dello stesso donante e/o del di lui coniuge, e per lo più rappresentato da una *rendita vitalizia*.

Tuttavia la sentenza ribadisce assunti già noti e, in particolare, quello per il quale il valore del *modus* (come appunto il vitalizio) limita, riducendolo, quello della donazione, ed è pertanto il valore così ridotto di quest'ultima (perciò quello *netto*) che deve essere conferito dal donatario ai coeredi in sede di collazione. (s.l.)

➤ **L'assegno di mantenimento all'ex coniuge che ha costituito una nuova famiglia di fatto**

Corte di Cassazione – Sez. Civile – sent. 03/04/2015, n. 6855

Gli Ermellini, in linea con la dominante giurisprudenza sul tema, hanno stabilito che il diritto di percezione dell'assegno di mantenimento cessa se l'ex coniuge assegnatario costituisce una nuova *famiglia di fatto* (cui dovrebbe equipararsi anche una convivenza *more uxorio*). Tuttavia, l'estinzione del diritto di ricevere (e dell'obbligo di versare) l'assegno non è automatico, ma necessita di un accertamento e di una pronuncia giudiziaria.

➤ **La non punibilità per “tenuità del fatto” non si applica al reato di sottrazione fraudolenta delle imposte**

Corte di Cassazione- Sez. Penale - sent. 15/04/2015, n. 15449

L'istituto della non punibilità per “particolare tenuità del fatto”, introdotto dal D.Lgs. 16/03/2015, n. 28, non si applica all'imputato responsabile del reato di cui all'art. 11 del D. Lgs. 74/2000. V. sopra Sediva news del 17/04/2015.

➤ **L'omissione del PVC conclusivo della verifica fiscale rende nullo l'accertamento**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 17/04/2015, n. 7843

Confermando quanto stabilito da una recente pronuncia delle SS.UU. (n. 19667/14) i giudici di Piazza Cavour hanno ribadito che, in caso di verifica fiscale condotta dai funzionari dell'A.f. presso la sede dell'azienda, è necessaria la redazione del verbale conclusivo delle operazioni, senza il quale il successivo avviso di accertamento risulterebbe illegittimo per la violazione del diritto al contraddittorio del contribuente.

➤ **Sulle memorie scritte del contribuente prodotte prima dell'emissione dell'accertamento da Studi di settore**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 08/04/2015, n. 6971

È nullo l'accertamento standardizzato basato su Studi di Settore se l'Ufficio, prima dell'emissione dell'atto, non prende in considerazione le giustificazioni fornite dal contribuente con una memoria scritta.

➤ **I nuovi chiarimenti del Fisco sullo “Split payment”**

Agenzia delle Entrate – Circ. 13/04/2015, n. 15/E/2015

Con un ulteriore documento di prassi (il terzo in tre mesi), l'A.f. ha fornito maggiore chiarezza su alcuni aspetti del c.d. *Split payment* (ampiamente trattato in varie Sediva news), soffermandosi in particolare sugli adempimenti, sulle sanzioni, sui rimborsi e sui casi di esclusione del nuovo meccanismo contabile-fiscale riferibile alle operazioni soggette alla scissione dei pagamenti.

➤ **Le condizioni per partecipare alla “Rete d'impresa”**

Ministero dello Sviluppo Economico, parere 09/04/2015, n. 50217

Un soggetto che intenda sottoscrivere un *contratto di rete* - con cui, lo ricordiamo, due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato - deve essere *iscritto* sia al REA che al Registro Imprese.

➤ **Studi di Settore: approvati i correttivi anti-crisi 2014 per le Farmacie**

Agenzia delle Entrate – Commissione esperti Studi di settore – riunione 09/04/2015

Ok definitivo ai correttivi determinati per adattare gli studi di settore delle farmacie (e di altre 203 categorie aziendali) alla situazione di crisi economica del 2014.

3 – **SCADENZE FINE APRILE E MAGGIO 2015**

30/04 - Versamento della seconda di quattro rate della COSAP/TOSAP (*tassa occupazione spazi ed aree pubbliche*) se si è scelto il pagamento rateizzato

30/04 - Deve essere compilato e spedito il MUD relativo all'eliminazione dei rifiuti speciali dell'anno 2014

01/05 - Da tale data e fino al 7 luglio è possibile accettare, modificare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all'Agenzia dell'Entrate

18/05 (poiché il 16 cade di sabato) - Versamento mediante *F24 online* di: iva relativa al mese di aprile per i contribuenti *mensili* e iva relativa al primo trimestre 2015 per i contribuenti *trimestrali*; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di aprile; contributi Inps per i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, sempre relativi al mese di aprile.

18/05 - Versamento mediante *F24 online* della prima rata dei contributi Inps in misura fissa per artigiani, commercianti e collaboratori (non farmacisti) di impresa familiare riferiti all'anno 2015.

01/06 (poiché il 30/05 cade di sabato) - Deposito del bilancio, del relativo verbale assembleare, dell'elenco dei soci e dell'eventuale “Relazione sulla gestione” e “Relazione del Collegio Sindacale” presso la Camera di Commercio (per le società di capitali ed assimilate che hanno approvato il bilancio il 30/04/2015, cioè entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio).

* * *